Titolo

Sanzioni disciplinari – esecuzione delle sanzioni – dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 - presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare - aggravamento della sanzione

Descrizione

In base al disposto dell'articolo 19, comma 3, del CGS, "*dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare*"; "*la violazione dei divieti di cui al presente comma*", precisa lo stesso articolo 19, comma 3 – e dunque la presenza nel "*recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare*" - lungi dal consentire di ritenere scontata la squalifica, comporta anzi un "*aggravamento della sanzione*".

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 7/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 19, comma 3, del CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0007 CFA del 18 luglio 2022 (Sig. Roberto Fagni - Sig. Alberto Alberti - Sig. Alberto Romani - Sig. Lorenzo Verdiani/Procura Federale)